CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 gennaio 2005, n. 185

Conferma T.A.R. Puglia Lecce: I Sezione, 24 ottobre 2003, n. 7171

Il legislatore, in presenza di contraddittorietà tra due opposte espressioni di voto di lista, privilegia il voto accordato alla lista del candidato votato in concreto.

Omissis.
Ai sensi dell'art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960, infatti, "se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti".
Si tratta di norma tuttora vigente, non essendo stata abrogata (a differenza, ad esempio, dei primi tre commi dello stesso testo unico) dalla disciplina normativa sopravvenuta e, in particolare, dalla norma abrogatrice di cui all'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
In particolare, il legislatore ha inteso far prevalere il voto accordato alla lista, regolarmente segnata, di appartenenza del candidato in concreto votato; nella contraddittorietà tra le due opposte espressioni di voto di lista, si è inteso privilegiare - con scelta che non appare manifestamente irragionevole - il voto accordato alla lista di appartenenza del candidato pure votato, in quanto espressione concreta, evidentemente, della scelta del votante che, pure incerto sul partito di appartenenza del candidato, abbia, non di meno, puntualmente individuato il consigliere candidato, in tal modo consolidando la scelta operata.
In base a tale preciso dettato normativo, le preferenze così accordate sono da ritenere pienamente valide; così come pienamente valida deve ritenersi la preferenza accordata al candidato Sindaco di riferimento della lista votata, non essendovi ragione di scindere le preferenze validamente accordate - in base alla norma stessa - alla lista e al candidato consigliere dalla preferenza spettante al candidato Sindaco; nella specie opera, infatti, il disposto di cui all'art. 72, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 6, comma 3, della legge n. 81/1993), secondo cui "ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste".
Omissis.